

Corno e Aussa, stop alle lenze: in rivolta i pescasportivi

Ordinanza della Capitaneria di porto in diverse sponde. A San Giorgio motivi di sicurezza per le navi verso il porto **di Francesca Artico**

04 febbraio 2016

SAN GIORGIO DI NOGARO. Scattano i nuovi divieti di pesca sportiva da riva con canna su diversi tratti delle sponde dei fiumi Corno e Aussa.

Non si potrà effettuare più la pesca sportiva e ricreativa nelle aree ricadenti all'interno del Sito di interesse nazionale (Sin); lungo la banchina di Porto Margreth e sulle sponde del bacino prospiciente; lungo la banchina del porto "Vecchio" e la banchina Cimolai; all'interno della darsena di Torviscosa; in corrispondenza delle imboccature e dei canali d'ingresso degli approdi turistici; in qualunque luogo in cui sia vigente un divieto di accesso; e a bordo di imbarcazioni da diporto di qualunque tipo e munite di qualunque mezzo di propulsione. I contravventori alle disposizioni saranno oggetto di sanzioni e al pagamento di eventuali danni arrecati.

La Capitaneria di Porto Nogaro detta dunque le nuove regole sulla pesca sportiva sul Corno e sull'Aussa al fine di disciplinare l'esercizio della pesca al fine di renderlo compatibile con lo svolgimento delle altre attività marittime e portuali in particolare riferimento alla sosta e alla navigazione delle navi commerciali. Ma i pescatori sportivi non ci stanno ritenendo che delimitino ulteriormente il loro già esiguo "margine di manovra".

«Già quest'anno siamo penalizzati dai lavori che si stanno eseguendo a rafforzamento degli argini – dicono i pescatori Edi e Bruno – già non possiamo andare a pescare in barca, ora anche questo provvedimento, dobbiamo appendere la canna al muro forse?».

Il comandante dell'Ufficio circomare di Porto Nogaro, Daniele Vinci, che ha firmato l'ordinanza, spiega però, che l'intera asta fluviale del fiume Corno è interessata dal traffico di navi mercantili dirette al porto di Porto Nogaro nonché da un notevole flusso di unità da diporto, motivo per il quale già nel 2012 era stata emessa un'ordinanza che di fatto vietava qualsiasi attività di pesca a bordo di imbarcazioni, ordinanza che ora è stata ratificata dal nuovo dispositivo assieme ad altri divieti.

«Il provvedimento – spiega il comandante Vinci – è stato emanato ai soli fini della sicurezza della navigazione marittima e portuale e non esime dall'obbligo di munirsi di altre autorizzazioni anche di competenza di altri enti. Quest'ordinanza inoltre permetterà ai pescasportivi di supplire alle procedure di rilascio, di volta in volta, di apposite autorizzazioni a beneficio dei singoli richiedenti, nell'ottica di favorire la semplificazione amministrativa».

Come si legge nell'ordinanza si potrà pescare per tutto l'anno da terra nelle zone «non espressamente vietate lungo gli argini demaniali marittimi dei fiumi Corno e Aussa».

Pesca vietata ai non residenti: via la multa, conto al Comune

Accolto dal giudice uno dei primi ricorsi dei pescatori non abitanti nel centro lagunare. Il Tar aveva già annullato l'ordinanza. Ora spese a carico dell'amministrazione **di Luana de Francisco**

19 gennaio 2015

MARANO LAGUNARE. La loro colpa era stata quella di gettare le lenze nelle acque di Marano Lagunare. In un Comune, cioè, che aveva da poco rispolverato il divieto di pesca e di raccolta di pesce ai "non residenti". Per quella violazione erano stati multati.

Ma ora la giustizia ha capovolto i termini della questione. Dopo la recente decisione del Tar del Friuli Venezia Giulia di annullare l'ordinanza con la quale l'allora sindaco Graziano Pizzimenti, nel 2001, circoscrisse l'autorizzazione ai soli maranesi, è toccato al giudice di Palmanova completare l'opera di demolizione, dichiarando anche la nullità della multa per uno dei pescatori che avevano presentato ricorso.

Strada doppiamente tracciata, insomma. E con un epilogo che rischia di costare un conto assai salato al Comune di Marano. Nella sentenza emessa qualche giorno fa nella città stellata, il giudice Marina Caretta ha posto a carico esclusivo dell'amministrazione maranese le spese di causa, quantificandole in quasi mille euro. Non trattandosi nè del primo, nè dell'ultimo contenzioso in materia, il prezzo è destinato inevitabilmente ad aumentare. Considerati poi il ricorso in Cassazione a suo tempo presentato dal Comune e l'impugnazione che aveva costretto invece l'ente a difendersi davanti al Tar, si può facilmente immaginare un'ulteriore lievitazione dell'esborso.

Era stato il sindaco Mario Cepile, nel luglio del 2010, a riattivare l'ordinanza di nove anni prima. Obiettivo: «tutelare e regolamentare il diritto di godimento degli usi civici nelle acque lagunari», soprattutto per quel che riguardava proprio la pesca nella laguna di Marano. L'iniziativa aveva scatenato una marea di polemiche e di tensioni, anche per la stretta sui controlli cui la Polizia locale aveva dato corso.

L'estate scorsa, la battaglia legale ingaggiata dai Comuni di Latisana e Lignano di fronte ai giudici amministrativi di Trieste si era conclusa con una netta vittoria. L'ordinanza, definita «lesiva dell'interesse indifferenziato e indistinto dei cittadini», era stata "cassata" e il verdetto aveva spianato la strada alla serie di impugnazioni - almeno quattro - presentate dai pescatori.

Nel ricorso promosso dall'avvocato Andrea Gaiardo per conto di un 54enne di Basiliano, il giudice di pace si è soffermato in particolare sull'illegittimità dell'ordinanza del 2011. Il perno attorno al quale si fonda il giudizio è il "principio di legalità": «l'illecito amministrativo - recita la norma - può essere sanzionato soltanto a opera di una legge formale».

L'ordinanza del sindaco non lo è e questo basta a giustificare la disapplicazione. Nel suo caso, inoltre, la nullità dell'atto è stata ritenuta fondata anche sotto il profilo del «difetto di accertamento». L'istruttoria, infatti, aveva dimostrato sia l'assenza di cartelli di divieto della pesca, sia la mancata presenza di pesci sulla barca del pescatore. La multa, quindi, gli era stata comminata solo e soltanto per il «tentativo» di violare il divieto imposto dal sindaco. Cioè un'ordinanza dichiarata comunque priva di valore effettivo.

Fonte: MESSAGGERO VENETO